



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Zola	Consigliere (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura de Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 17326 del 7/5/2013, con la quale il Sindaco del Comune di Legnano (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco di Legnano (MI);

Udito il relatore Cons. Giuseppe Zola;

FATTO

Il Comune di Legnano (MI), con nota n. 17326 del 7/5/2013 chiede un parere in materia di permessi spettanti agli amministratori locali.

In particolare, premesso che il Sindaco ha conferito delega a un consigliere comunale in materia di "Altomilanese e Città Metropolitana" e che questi partecipa in qualità di consigliere delegato alla commissione consiliare competente in materia e alle riunioni, convegni e incontri a livello sovracomunale in materia Altomilanese e Città Metropolitana, si chiede se " il consigliere ha diritto di usufruire dei permessi di cui all'art. 79, comma 3 del TUEL nonché se allo stesso è dovuto il gettone di presenza." L'Ente chiede inoltre " se sia possibile ricomprendere le riunioni inerenti la costituenda Città Metropolitana tra quelle previste dall'art. 85 del TUEL per permettere al consigliere di partecipare in qualità di consigliere delegato, usufruendo dei permessi previsti dalla norma."

Infine, viene richiesto se "ai fini del riconoscimento dei rimborsi agli amministratori di cui all'art. 84, comma 3 del TUEL, la presenza dell'amministratore locale presso la sede comunale (per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate) possa essere accertata tramite un sistema di controllo analogo a quello utilizzato per il riscontro delle presenze dei dipendenti comunali, ovvero attraverso apposito badge riscontrante l'orario di accesso e di uscita dagli uffici".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente non ammissibile, in parte perchè essa solleva problemi di interpretazione giuridica che non hanno a che fare con la materia contabile ed in parte perchè riguarda esclusivamente problematiche di carattere organizzativo, che dovranno trovare soluzione nell'ambito della autonoma decisione del Comune. Unico aspetto che appare ammissibile è quello che riguarda la doverosità o meno del gettone di presenza.

MERITO

Questa Sezione ritiene che si debba applicare il principio generale secondo il quale il mandante non può delegare poteri e diritti a lui non spettanti.

L'art. 82 comma 7 del TUEL prevede che al sindaco non spetti alcun gettone per la partecipazione alle commissioni. Il consigliere delegato rappresenta il sindaco in quanto tale nelle funzioni specifiche a quest'ultimo spettanti: ne consegue, quindi, la diretta applicabilità delle norme che riguardano il sindaco anche per gli effetti di carattere economico derivanti dall'attività svolta dagli amministratori.

Si deve pertanto ritenere che al consigliere delegato non possa spettare alcun gettone di presenza che non sia stato previsto dalla norma per il sindaco delegante, come ricorre nella fattispecie all'esame.

PQM

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Cons. Giuseppe Zola)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
Il 27/06/2013
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)